

3 Agosto 2021

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

Una nota del Direttivo SIEPI (Società Italiana di Economia e Politica Industriale)

Il Testo unificato attualmente in discussione al Senato presenta sicuramente alcuni elementi positivi e una prospettiva di riforma che nel suo insieme può essere accolta. Si ritiene comunque importante sottolineare, accanto ai suggerimenti avanzati in alcuni contributi recenti (lettera CUN e altri), due fattori di criticità di notevole gravità, facilmente superabili:

Nell'art. 5 si precisa che la commissione giudicatrice è formata da professori di prima o seconda fascia, in numero compreso fra 3 e 5. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio tra i nominativi contenuti in un portale unico dei docenti eleggibili, **in relazione al macro-settore concorsuale e non più allo specifico SSD di riferimento del concorso bandito**. Tale cambiamento ci sembra inappropriato, intempestivo e con conseguenze negative per una serie di ragioni che possono essere così riassunte:

- 1) viene compromesso un principio centrale nella comunità scientifica che è quello della pluralità dei saperi. Va ricordato che l'area 13 è già fortemente concentrata e la divisione attuale in settori concorsuali costituisce un giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire la pluralità dei saperi e, contemporaneamente, evitare l'eccessiva parcellizzazione dei settori che potrebbe minare la trasparenza nella formazione delle commissioni di concorso. Il macrosettore 13/A conta ad oggi ben 579 ordinari, il 13/B 677, il 13/C 348 e il 13/D 56. È evidente che con macrosettori così ampi (13/A, 13/B e 13/C) non si potrebbe garantire

un'equa rappresentazione delle numerose discipline che convivono in essi.

- 2) viene introdotto in modo surrettizio una prospettiva di accorpamento dei settori scientifici disciplinari, tema complesso che richiede preliminarmente una approfondita e riflessione e discussione. Laddove, infatti, interesse del legislatore fosse la riduzione degli attuali settori scientifico disciplinari e settori concorsuali sarebbe necessario intervenire con una riforma organica, che proceda con un processo di disgregazione e riagggregazione degli attuali settori concorsuali creandone dei nuovi, piuttosto che accorpate i settori esistenti con il rischio di mettere insieme discipline e saperi eterogenei. Tale riforma, inoltre, dovrebbe tenere conto dell'attuale numerosità dei settori concorsuali, partendo dalle aree che evidenziano oggi una maggiore parcellizzazione. Utilizzare, invece, gli attuali macrosettori concorsuali genererebbe solo nuove problematiche: nelle aree più parcellizzate i macrosettori conterebbero, spesso, comunque un numero di ordinari relativamente esiguo; nelle aree già concentrate (come l'area 13) i macrosettori, invece, sarebbero eccessivamente ampi da comportare le problematiche evidenziate in precedenza.

Si suggerisce infine di **eliminare il comma relativo alla procedura di formazione della commissione concorsuale e di sostituirlo con quanto previsto dalla normativa vigente per la selezione dei commissari**, che peraltro ha dato prova di notevole efficacia fin dalla sua introduzione nell'attuale ordinamento;

L'articolo 5 dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, debba **vincolare almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti in favore di candidati che provengano da Atenei diversi da quello che ha emanato il bando**. L'incentivazione della mobilità tra gli Atenei è sicuramente auspicabile, ma dovrebbero essere riviste le modalità attraverso cui si cerca di concretizzare questo obiettivo. Al posto di **un vincolo che agirebbe come un obbligo in modo indifferenziato e sostanzialmente meccanico, sarebbe auspicabile introdurre un esplicito incentivo economico**. Prima della legge 240/2010, infatti, la mobilità era gestita con una quota specifica di FFO e permetteva ai Dipartimenti di effettuare chiamate di docenti esterni (nei limiti della predetta quota) a costo sostanzialmente nullo. La norma, in altri termini, dovrebbe bilanciare l'incentivo alla mobilità senza minare la possibilità di consolidare gruppi e comunità di ricerca nei Dipartimenti, aspetto che ne costituisce un valore aggiunto in termini di continuità e qualità della ricerca, specie per le tematiche non mainstream.